

ORDINANZA

Sulle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa.

Rilevato che la recentissima modifica normativa di cui all'art. 1 co. 24 ter lett. A) del D.L. n. 36/14 convertito nella L. n. 79/14 era intervenuta in presenza della sentenza n. 32/14 della Corte Costituzionale per cui il Legislatore ha inteso, così, svolgere le proprie insindacabili scelte.

Considerato che, comunque la norma censurata consente al Giudice di operare una valutazione sul quantum, atteso che la pena minima è indicata in mesi 6 di reclusione e quella ~~successiva~~ ^{massima} in anni 4 di reclusione

PQM

Dichiara manifestamente infondate le questioni de quibus.